



Spettabile Confcommercio Imprese per l'Italia Associazione provinciale di Siracusa Via Laurana, 4

96100 Siracusa SR

Siracusa, lì 28 lug 2017

Facendo seguito ai colloqui recentemente intercorsi, trascriviamo di seguito il testo integrale degli accordi raggiunti:

tra

UniCredit S.p.A. con sede sociale in Via Alessandro Specchi 16 - 00186 Roma - Direzione Generale in Piazza Gae Aulenti, 3 - Milano, Capitale Sociale € 20.298.341.840,70 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia nelle persone di Francesca Cannaò e Giuseppe Costa, con poteri di rappresentanza ai sensi dell'art. 29 dello statuto sociale (di seguito per brevità anche "Banca").

Confcommercio Imprese per l'Italia - associazione provinciale di Siracusa, con sede in Siracusa (SR) Via Laurana, 4 - Cod. Fisc. 80001170895, nella persona del PRESIDENTE Liberante Sandro Romano, (di seguito per brevità anche "CONVENZIONATO")

(La "Banca" ed il "CONVENZIONATO" di seguito per brevità congiuntamente anche "Parti")

PREMESSO CHE

1. "CONVENZIONATO" ha avviato delle trattative con primari Istituti di Credito per giungere alla sottoscrizione di accordi che, in assenza di qualsivoglia vincolo anche di esclusiva sia per il "CONVENZIONATO" che per i propri soci/dipendenti, consentano a questi ultimi di accedere a prodotti e/o servizi bancari a condizioni di favore loro riservate dai medesimi Istituti di Credito.

2. La Banca, è interessata ad offrire prodotti bancari, da essa stessa erogati, a particolari condizioni economiche riservate ai Soci/dipendenti (di seguito per brevità "Condizioni di Convenzione") meglio indicate negli Allegati A, B e C.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

Keer







Art. 1 - Premesse e allegati

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo (di seguito per brevità "Convenzione").

Art. 2 - Oggetto della Convenzione

- 2.1. Con la presente Convenzione la Banca si rende disponibile ad offrire taluni prodotti, erogati dalla medesima, a particolari condizioni economiche riservate esclusivamente ai Soci /Dipendenti del "CONVENZIONATO.".
- 2.2. La presente Convenzione viene sottoscritta da "CONVENZIONATO" nell'esclusivo interesse dei Soci/Dipendenti i quali, ad ogni modo, resteranno liberi di avvalersene o meno essendo tra l'altro soggetti autonomi e indipendenti rispetto al "CONVENZIONATO" stesso. Resta, pertanto, espressamente inteso che il "CONVENZIONATO" è e sarà totalmente estraneo al rapporto che eventualmente verrà istaurato tra la Banca e ogni Socio /Dipendente del "CONVENZIONATO" e che il "CONVENZIONATO." non potrà essere considerato in alcun modo responsabile dell'operato e/o dichiarazioni di quest'ultimi né tanto meno obbligato/a, anche in via solidale, in relazione alle eventuali obbligazioni assunte da ogni singolo Socio/Dipendente del "CONVENZIONATO." con la Banca medesima.

Art. 3 - Adempimenti delle Parti

- 3.1 La Banca si impegna ad assicurare ai Soci /Dipendenti del "CONVENZIONATO" l'applicazione delle Condizioni di Convenzione laddove venisse valutata positivamente dalla medesima l'erogazione dei prodotti oggetto della Convenzione. Al riguardo, il "CONVENZIONATO" riconosce e prende atto che la Banca si riserva ogni valutazione di merito che verrà effettuata in completa autonomia, secondo il proprio discrezionale giudizio, nel rispetto della normativa anche interna vigente e che pertanto la Banca non assume, né nei confronti del "CONVENZIONATO", né nei confronti dei Soci/Dipendenti del "CONVENZIONATO", alcun obbligo o impegno ad erogare i prodotti richiesti.
- 3.2 Per beneficiare delle "Condizioni di Convenzione" ciascun Socio/Dipendente del "CONVENZIONATO" dovrà provare, al momento della richiesta dei prodotti oggetto della presente Convenzione, la sussistenza del requisito di Socio/Dipendente del "CONVENZIONATO." presentando presso la competente Filiale di UniCredit la relativa documentazione.
- 3.3. Il "CONVENZIONATO." si impegna ad assicurare la tempestiva conoscenza, da parte dei propri Soci/Dipendenti dell'esistenza della presente Convenzione per il tramite dell'invio di apposita comunicazione standard e, dunque, 1) sul sito internet dell'ente/azienda convenzionata (www.confcommercio.sr.it) con utilizzo del Logo Unicredit e con pubblicazione degli allegati "A", "B" e "C"; e 2) via DEM Digital e mail marketing; e 3) con affissione nelle bacheche; e 4) su social istituzionali di cui all'allegato riguardante la formalizzazione della Convenzione stessa e le facilitazioni creditizie offerte da parte di UniCredit a condizioni dedicate. I Soci /Dipendenti del "CONVENZIONATO" interessati potranno contattare direttamente il personale della Banca agli indirizzi contenuti nella predetta comunicazione.





4.1 Le Parti si impegnano a svolgere le predette attività nel più rigoroso rispetto della normativa tempo per tempo vigente e si ispireranno alla massima lealtà professionale e alla massima trasparenza.

4.2 Resta espressamente inteso che il "CONVENZIONATO." e la Banca non sono legate da alcun rapporto di collaborazione, dipendenza o rappresentanza. Le Parti, infatti, nell'esecuzione della presente Convenzione, agiscono e agiranno in qualità di soggetti indipendenti, al di fuori di qualunque elemento di stabilità nel rapporto, non esistendo tra le stesse alcun rapporto di mandato e/o di commissione e/o di rappresentanza. Le Parti non intendono dare vita neanche ad un rapporto di agenzia né ad un rapporto societario né ad altra forma di stabile organizzazione o associazione. Conseguentemente nessuna Parte avrà il potere di impegnare con proprie dichiarazioni e/o atti l'altra, né porre in essere iniziative relative a prodotti o servizi dell'altra Parte. Quindi entrambe le Parti saranno libere di sottoscrivere analoghi contratti, senza obbligo di esclusiva di alcun tipo a carico e/o a favore di nessuna né tanto meno a carico dei Soci/Dipendenti del "CONVENZIONATO" che sono e resteranno liberi di aderire e utilizzare la presente Convenzione. Il "CONVENZIONATO" non avrà in alcun caso potere di stipulare contratti, né direttamente né indirettamente, in nome e per conto della Banca e/o dei Soci/Dipendenti del "CONVENZIONATO", né di impegnare in qualsiasi modo la Banca e/o i Soci /Dipendenti del "CONVENZIONATO" nei confronti di terzi non essendo munita di alcun potere di rappresentanza.

Art. 5 - Revisione delle Condizioni

5.1 La Banca, in funzione di particolari condizioni di mercato, dell'andamento del mercato monetario e finanziario, nonché in caso di revisione e modifica delle proprie politiche commerciali e distributive per adeguarle a mutate esigenze di mercato e/o di segmenti di clientela, ovvero determinate da processi di ristrutturazione dei propri assetti organizzativi anche a seguito di operazioni societarie all'interno del Gruppo Bancario di appartenenza, e comunque in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno, potrà apportare modifiche alla presente Convenzione ed agli allegati, dandone comunicazione scritta mediante raccomandata A/R o tramite casella di Posta Certificata all'altra Parte con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, fatta salva la facoltà del "CONVENZIONATO", in caso di mancato accordo sulle modifiche, di recedere dalla presente Convenzione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di modifica, mediante invio di raccomandata A/R o e-mail da casella di Posta Certificata ad UniCredit.

Nel caso di accoglimento delle suddette modifiche da parte del "CONVENZIONATO.", quest'ultimo si impegna ad informare i Soci/Dipendenti del "CONVENZIONATO", delle modifiche condividendo con la Banca modalità e contenuti della predetta informativa.

5.2 Resta inteso che, come previsto dalle normative vigenti e coerentemente con l'evoluzione delle stesse, le variazioni delle Condizioni di Convenzione dei contratti già conclusi dai Soci /Dipendenti del "CONVENZIONATO" con la Banca in relazione ai prodotti oggetto della Convenzione, verranno comunicate da UniCredit direttamente ai titolari dei rapporti in essere, ai sensi dell'art. 118 o 126-sexies del Testo Unico Bancario e/o delle previsioni contrattuali.

Art. 6 - Modalità di conclusione della Convenzione

6.1 La presente Convenzione si perfeziona, ai sensi dell'art. 1326 c.c., allorquando la Parte che hamper inviato la proposta ha congscenza dell'accettazione dell'altra Parte.

0 08





Art.7 - Durata e recesso

7.1 La presente Convenzione ha validità a decorrere dalla data del suo perfezionamento come stabilito nell'art. 6 che precede fino alla data del 31 dicembre 2018. Successivamente alla predetta scadenza, si potrà rinnovare di anno in anno, qualora le Parti si comunichino reciprocamente la volontà di rinnovarla, mediante lettera raccomandata A/R o e-mail da casella di Posta certificata, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni rispetto alla scadenza originaria o rinnovata della Convenzione..

7.2 Resta ferma, per ciascuna delle Parti, la facoltà di recedere dalla Convenzione in qualunque momento senza indennità e/o indennizzi, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da comunicarsi con lettera raccomandata A/R nei rispettivi domicili o tramite e-mail da casella di Posta certificata.

7.3 Resta espressamente inteso che per le richieste di finanziamento dei Soci/Dipendenti del "CONVENZIONATO" che al momento dell'avvenuto recesso dovessero risultare già presentate e/o nello status "in corso di lavorazione", la Banca si impegna ad applicare le Condizioni di Convenzione vigenti al momento del recesso.

Art.8 - Corrispettivi

8.1. Nessun corrispettivo sarà reciprocamente dovuto tra le Parti per le attività, i diritti e le concessioni regolate nella presente Convenzione, rispondendo tali attività, diritti e concessioni agli interessi specifici e propri di ciascuna Parte per l'attuazione di quanto qui pattuito.

Art.9 - Riservatezza

3

- 9.1 Ciascuna Parte, che venga a conoscenza di informazioni riservate dell'altra, in occasione di attività previste, connesse o comunque attinenti l'esecuzione della Convenzione, si impegna:
- a mantenere le informazioni come strettamente riservate ed a non divulgarle in alcun modo, in tutto o in parte, a terzi, eccezion fatta per i rispettivi dipendenti e collaboratori cui le informazioni devono essere comunicate per l'esecuzione della Convenzione;
- ad informare i dipendenti e i collaboratori della natura riservata delle informazioni e ad istruirli affinché trattino le medesime in modo riservato. Ciascuna Parte si impegna, ai sensi dell'art. 1381 cod. civ., a fare in modo che i dipendenti e i collaboratori rispettino i vincoli di riservatezza e prendano atto della propria responsabilità per eventuali danni da essi arrecati in conseguenza della violazione degli obblighi previsti dal presente articolo;
- a non rivelare a terzi la circostanza che le informazioni sono state fornite dall'altra Parte;
- a non utilizzare alcuna informazione, in tutto o in parte, per finalità estranee all'esecuzione della Convenzione;
- 9.2 Resta inteso che le informazioni potranno essere comunicate:
- alle pubbliche autorità, ivi comprese quelle di controllo e vigilanza, nei casi e nei limiti in cui la comunicazione sia richiesta da disposizioni legislative o regolamentari;
- a terzi in genere, da una Parte esclusivamente previo consenso scritto dell'altra Parte;
- 9.3 L'obbligo di riservatezza non opera sulle informazioni:
- che al momento in cui vengano a conoscenza di una Parte, o di uno o più dipendenti e/o collaboratori, siano già di pubblico dominio;





- che siano o diventino disponibili al pubblico per causa diversa dalla divulgazione effettuata da una Parte, o da uno o più dipendenti e/o collaboratori, ovvero, comunque, per ragioni che non costituiscono inadempimento degli obblighi stabiliti dal presente articolo;
- che siano rese disponibili ad una Parte, su base non riservata, da fonte che, per quanto a conoscenza della medesima, non è vincolata da un accordo di riservatezza.
- di cui sia consentita la divulgazione dalla Parte interessata;
- 9.4 Le previsioni del presente articolo continueranno ad avere efficacia per il periodo di due anni successivi alla cessazione, per qualsiasi motivo, della presente Convenzione.

Art. 10 - Comunicazione - proprietà e diritti di utilizzazione dei segni distintivi

10.1 Le Parti si impegnano a svolgere le attività di comunicazione nel più rigoroso rispetto della normativa tempo per tempo vigente e si ispireranno alla massima lealtà professionale e alla massima trasparenza. Le Parti si danno atto che ogni utilizzo di qualsiasi segno distintivo, ed in particolare della denominazione, di ciascuna nell'ambito delle predette attività ed in generale dell'esecuzione della presente Convenzione non comporta in alcun modo cessione alcuna dei diritti su tali segni distintivi e/o rinuncia ad essi.

10.2 Alla scadenza della presente Convenzione e/o in ogni caso di sua cessazione, per qualsiasi causa intervenuta, le Parti non potranno, comunque, più utilizzare in abbinamento con il proprio

alcun segno distintivo dell'altra Parte, né utilizzarlo altrimenti in alcun modo.

Art. 11 - Divieto di cessione della Convenzione

11.1 I diritti ed obblighi della presente Convenzione non potranno essere ceduti, in tutto o in parte, senza il consenso scritto dell' altra Parte. Fermo quanto precede, UniCredit ha comunque la facoltà di cedere o comunque trasferire la presente Convenzione, o – in tutto o in parte - i diritti e gli obblighi da questa derivanti, ad altre società del Gruppo UniCredit.

Art.12 - Composizione amichevole

12.1 Eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti e che trovino causa nella presente Convenzione, comprese quelle relative alla sua interpretazione o esecuzione, dovranno essere risolte, in prima istanza, secondo procedimento amichevole nel rispetto della seguente procedura che le Parti dichiarano di accettare:

(i) all'insorgere di una controversia, la Parte più diligente dovrà chiedere all'altra, per iscritto,

mediante raccomandata A.R., di iniziare la procedura di composizione;

(ii) in tal caso le Parti si impegnano a nominare, entro 10 giorni dalla data di ricezione della raccomandata di cui sopra, un proprio rappresentante ("Rappresentante" o congiuntamente "Rappresentanti"), dotato di idonei poteri di decisione; tali Rappresentanti delle Parti si riuniranno e discuteranno con l'obiettivo di raggiungere la composizione amichevole della controversia in tempo ragionevole, tenendo comunque conto in primo luogo dell'esigenza primaria di mantenere la continuità delle attività oggetto della presente Convenzione.

Art.13 - Foro competente

13.1 Per le eventuali controversie che i Rappresentanti, dopo aver esperito ogni ragionevole tentativo di composizione non riuscissero a risolvere entro 30 giorni dalla richiesta di inizia merio.

SIRACUSA





procedura di composizione amichevole di cui sopra- sarà esclusivamente competente il Foro di Siracusa

Art.14 - Registrazione

14.1 Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti alla presente Convenzione - da registrare solo in caso d'uso - sono a carico della Parte che vi ha dato luogo.

Art.15 - Comunicazioni

15.1 Qualsiasi comunicazione ai sensi della presente Convenzione, salvo che sia altrimenti previsto da particolari clausole della medesima, dovrà essere effettuata per iscritto per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, anticipata a mezzo e-mail o fax, e si intenderà efficacemente e validamente eseguita alla data del timbro postale apposto sulla ricevuta, sempre che sia indirizzata come segue:

Per "Confcommercio Imprese per l'Italia - associazione provinciale di Siracusa", Via Laurana n. 4, 961001 Siracusa SR,

Per la Banca: UniCredit S.p.A. – Piazza Archimede, 7 – 96100 Siracusa SR

ovvero tramite e-mail da casella di Posta certificata previo accordo tra le parti, con conseguente indicazione dell'indirizzo di Posta Certificata, ovvero ancora presso il diverso indirizzo che le Parti potranno reciprocamente comunicare l'una all'altra successivamente alla formalizzazione della Convenzione, in conformità alle precedenti disposizioni, restando inteso che presso gli indirizzi sopra indicati, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo alla Convenzione.

15.2 Ciascuna delle Parti identificherà e comunicherà all'altra il nominativo del proprio referente operativo. La sostituzione del referente operativo di una Parte sarà prontamente comunicata all'altra a mezzo e-mail.

Art. 16 - Responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/01

16.1 Le Parti dichiarano di conoscere il contenuto delle disposizioni normative in materia di "Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, società ed associazioni" di cui al d.lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni e nell'ambito delle attività previste dalla Convenzione, si impegnano ad operare in assoluta conformità a principi di trasparenza, correttezza e probità, al fine di prevenire la commissione dei reati di cui al provvedimento indicato.

Le Parti dichiarano di aver adottato ed efficacemente attuato un proprio modello organizzativo adeguato a prevenire la commissione dei reati di cui al d.lgs. 231/2001.

Articolo 17- Clausola Anticorruzione

17.1 Le Parti si obbligano a non porre in essere, anche tramite i propri dipendenti, consulenti e collaboratori, garantendo il fatto del terzo, atti o comportamenti che possano determinare la violazione della vigente normativa in materia di contrasto alla corruzione. A titolo esemplificativo, l'adempimento di quest'obbligo comporta l'impegno a:

-non effettuare pagamenti illeciti a soggetti terzi (in particolare a pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, nonché pubblici funzionari rappresentanti di pubbliche autorità);





-non procurare a dipendenti, rappresentanti o soggetti terzi che agiscono in nome dell'altra parte, vantaggi non patrimoniali anche sotto forma di regali, messa a disposizione di mezzi di trasporto, offerte di ospitalità, non contenuti entro i limiti di quanto comunemente ammesso dai comuni canoni di etica di business.

17.2 Nel caso di inadempimento, anche parziale, degli obblighi sopraenunciati da parte di dipendenti, collaboratori e consulenti di una delle parti, la parte adempiente avrà la facoltà di risolvere l'Accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art 1456 c.c. fermo restando l'obbligo per la parte inadempiente di sostenere ogni danno e pregiudizio derivante dall'inadempimento.

Art. 18 - Risoluzione

18.1 Ciascuna Parte avrà facoltà di risolvere la Convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile, salvo il risarcimento del danno, in caso di violazione anche di uno solo degli obblighi di cui agli artt. 9, 16, e 17.

La risoluzione si verificherà di diritto allorquando la Parte adempiente comunicherà all'altra Parte, a mezzo lettera raccomandata A.R. o tramite e-mail da casella di Posta Certificata concordata tra le Parti, di volersi avvalere della presente clausola.

Art. 19 - Negoziazione della Convenzione

19.1 Le Parti si danno atto e riconoscono che il contenuto di ogni singola clausola della Convenzione è stato oggetto di specifica negoziazione ed è stato interamente concordato fra le medesime in piena e reciproca libertà e con libera determinazione di ciascuna con la conseguenza che non trovano applicazione gli articoli 1341 e ss. del codice civile.

Ove concordiate senza riserve ed eccezioni sull'intero contenuto della presente, compresi gli allegati, Vi preghiamo di trascriverla su Vostra carta intestata e di inviarcela debitamente sottoscritta in segno di accettazione e di benestare.

UniCredit S.p.A.

Distinti saluti

All. A,B e C - Condizioni di Convenzione

Nyike hil per

SIRACUSA